

Agenzia per l'Italia Digitale

SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale



CAD — articolo 64 (modificato dall'art. 17-ter, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.)

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter II sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies

2. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1 (CIE/CNS), ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID.



ITER

- Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- Sentito il Garante per la protezione dei dati personali
- Espletata la procedura di notifica alla CE (direttiva 98/34/CE):
 - Testo notificato con n. 2014/295/I il 23 giugno 2014
 - Standstill date: 24 settembre 2014
- Firme dei Ministri e pubblicazione
- Dare esecuzione alla sperimentazione



SPID vs CIE/CNS

	CIE/CNS	SPID
Tecnologia	Smartcard	Neutrale
Informazioni presentate	Molto ampie (nome+cognome+ CF)	Informazioni minime indispensabili al servizio (es. email o il possesso della maggiore età)



Soggetti coinvolti

- Gestori dell'identità digitale
- Fornitori di servizi
- Gestori di attributi qualificati
- Autorità di accreditamento e vigilanza



Gli attributi degli utenti

attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione;

attributi non identificativi: il numero di telefonia mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia;

attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati. Possono essere già contenuti nell'identità digitale.



Gestori dell'identità digitale

Le persone giuridiche accreditate allo *SPID* che, previa identificazione certa dell'*utente*, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli *attributi* utilizzati dal medesimo *utente* al fine della sua *identificazione informatica*.

- Devono ottenere l'accreditamento presso AgID
- Requisiti societari sostanzialmente uguali a quelli necessari per l'accreditamento dei certificatori di firma digitale.
- Rendono disponibile gratuitamente alle pubbliche amministrazioni il servizio di autenticazione.
- Ricevono una fee, stabilita da AgID, dai fornitori privati di servizi.



Fornitori di servizi

Le persone giuridiche che usufruiscono del sistema SPID per autenticare gli utenti e consentirgli l'accesso ai propri servizi in rete.

- Aderiscono a SPID sottoscrivendo apposita convenzione predisposta da AgID
- Conservano per ventiquattro mesi le informazioni necessarie ad imputare, alle singole identità digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID
- Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un uso anomalo di un'identità digitale informano immediatamente l'Agenzia e il gestore dell'identità digitale che l'ha rilasciata
- Informano l'utente che l'identità digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati rispettivamente, presso i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati



Gestori di attributi qualificati

I soggetti che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati.

- Devono ottenere l'accreditamento presso AgID
- Rendono disponibile gratuitamente alle pubbliche amministrazioni il servizio
- Su richiesta dei fornitori di servizi e previo consenso degli utenti interessati, attestano il possesso e la validità di attributi qualificati,



Autorità di accreditamento e vigilanza:

Agenzia per l'Italia Digitale

L'Agenzia:

Accredita e vigila i gestori di identità
Gestori di identità
Gestori di identità
Gestori di identità
Gestori di attributi qualificati
Gestori di attributi qualificati
Gestori di attributi qualificati
Fornitori di servizi

- 4. Vigila sul rispetto delle convenzioni
- 5. Gestisce e pubblica il registro SPID contenente l'elenco dei soggetti abilitati a operare in qualità di gestori dell'identità digitale, di gestori degli attributi qualificati e di fornitori di 25 settembre 2014



La verifica dell'identità del richiedente un'identità digitale

- a) identificazione tramite esibizione a vista di un valido documento d'identità da parte del soggetto richiedente, il quale sottoscrive il modulo di adesione allo SPID;
- b) identificazione informatica tramite documenti digitali di identità, validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione, fra cui TS-CNS, CNS o carte ad essa conformi;
- c) identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;
- d) acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;
- e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.






La verifica dell'identità del richiedente un'identità digitale

L'Agenzia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana con proprio regolamento, le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.







Livelli di sicurezza delle identità digitali

Primo livello: corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il *gestore dell'identità digitale* rende disponibili sistemi di *autenticazione informatica* a un fattore (per esempio la password), secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'articolo 4.

Secondo livello: corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'articolo 4.

Terzo livello: corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il *gestore dell'identità digitale* rende disponibili sistemi di *autenticazione informatica* a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo.



Livelli di sicurezza delle identità digitali

L'Agenzia valuta e autorizza l'uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonché i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell'identità digitale rendono pubbliche le decisioni dell'Agenzia con le modalità indicate dalla stessa.



Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

n. 910/2014



Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

n. 910/2014

Obiettivi

- Instaurare la fiducia online per agevolare lo sviluppo economico e sociale
- Realizzare una base comune per interazioni elettroniche sicure fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'ebusiness e del commercio elettronico, nell'Unione europea
- Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione
- Consentire ai cittadini di utilizzare la loro identificazione elettronica per autenticarsi in un altro Stato membro
- Responsabilità dello Stato membro notificante, in merito ai sistemi di identificazione e autenticazione riconosciuti dallo stesso

ROM-IIV037-08042013-64503

Obiettivi

- Responsabilità di tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero per i danni provocati a persone fisiche o giuridiche a causa del mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento
- Mutuo e pieno riconoscimento della firma digitale
- Individuare formati delle firme digitali europei
- Autenticazione dei siti web

II Regolamento

- a) Fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro
- b) Stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche, e
- c) Istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi *relativi ai certificati di* autenticazione di siti web.

I servizi

"servizio fiduciario: un servizio elettronico *fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi*:

- a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi
- b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web
- c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi

"servizio fiduciario qualificato", un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti del regolamento;



I prestatori di servizi

<u>Prestatore di servizi fiduciari</u>: una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari

<u>Prestatore di servizi fiduciari qualificato</u>: un prestatore di servizi fiduciari che *presta* uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato;

Novità

- E' introdotto il **sigillo elettronico**
- Riconosciuta e introdotta la firma digitale remota
- Riconosciuta e introdotta la validazione temporale
- Introdotto il servizio di recapito certificato
- Introdotti i certificati qualificati di autenticazione dei siti web



Riconoscimento reciproco

Ove la normativa o la prassi amministrativa nazionale richiedano l'impiego di un'identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio *prestato da un organismo del settore pubblico* online *in uno Stato membro, i* mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro *sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell'autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:*

- a) i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9;
- b) il livello di affidabilità dei mezzi di identificazione elettronica corrisponde a un livello di affidabilità pari o superiore al livello di affidabilità richiesto dall'organismo del settore pubblico competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di affidabilità di tali mezzi di identificazione elettronica corrisponda al livello di affidabilità significativo o elevato;



Notifica dei sistemi di identificazione

Lo Stato membro notificante notifica alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi sua successiva modifica:

- a) una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di affidabilità e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime il regime di vigilanza e il regime di informazioni sulla responsabilità
- b) l'autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione elettronica;
- c) informazioni sull'entità o sulle entità che gestiscono la registrazione dei dati unici di identificazione personale
- d) una descrizione di come sono soddisfatti i requisiti previsti dagli atti di esecuzione



Condizioni per la notifica dei sistemi di identificazione

- a) i mezzi di identificazione elettronica *nell'ambito del regime di identificazione elettronica* sono rilasciati:
- i) dallo Stato membro notificante;
- ii) su incarico dello Stato membro notificante; oppure
- iii) a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;
- i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime di identificazione elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo del settore pubblico e che richiede l'identificazione elettronica nello Stato membro notificante;
- c) il regime di identificazione elettronica e i mezzi di identificazione elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di affidabilità stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3;



Condizioni per la notifica dei sistemi di identificazione

- d) lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di affidabilità previsto dall'atto di esecuzione;
- e) la parte che rilascia i mezzi di identificazione assicura che i mezzi di identificazione elettronica siano attribuiti alla persona conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di affidabilità previsto dall'atto di esecuzione;
- f) lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell'autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati di identificazione personale che hanno ricevuto in forma elettronica



I livelli di affidabilità

Il livello di affidabilità **basso** si riferisce a mezzi di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza limitato riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona.

(Lieve diminuzione del rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità)

Il livello di affidabilità **significativo** si riferisce a mezzi di identificazione elettronica che forniscono un grado di sicurezza significativo riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona.

(Significativa diminuzione del rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità)

Il livello di affidabilità elevato si riferisce a un mezzo di identificazione elettronica che fornisce riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione elettronica.

(Eliminazione del rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità)





Gli sforzi dell'Agenzia sono orientati a rendere possibile la notifica del sistema SPID al fine di ottenerne il riconoscimento nell'Unione europea